



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1841 del 2021, proposto da Comitato Locale di Messina dell'Unione Nazionale Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Intiliso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Francio', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

della determina sindacale n° 44 del 31.07.2021, pubblicata all'albo pretorio del Comune in pari data, con il quale il Sindaco del Comune di Messina ha determinato: “ ... 2) di prendere atto della validazione del piano finanziario Tari 2021 e dei documenti ad esso allegati (Allegato A), validati dall'Autorità di Governo di bacino SRR Messina Area Metropolitana con provvedimento 1193 del 31.05.2021; 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (Tari) relative all'anno

2021 (allegato B alla detta determinazione), preso atto dei criteri e della metodologia applicata per la determinazione delle tariffe riassunte nella nota (Allegato C), 4) di prendere atto che con le tariffe è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario; ... 10) di disporre tenuto conto delle incertezze sul percorso di approvazione, in deroga alla previsione di cui all'art. 2.4 della deliberazione Arera 57/2020/R/Rif il differimento dell'efficacia del provvedimento, ai fini del corrispettivo del servizio integrato dei rifiuti, all'esito del percorso di approvazione del Piano Finanziario Tari 2021 da parte dell'Arera ...”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Messina, dovendo provvedere all'approvazione della Tariffa Tari per l'anno 2021, preso atto dell'approvazione da parte del gestore del servizio (ossia la Società in House Messina Servizi Bene Comune) del piano finanziario 2021 e della sua validazione da parte della SRR Messina Area Metropolitana, sottoponeva detta proposta al Consiglio Comunale di Messina. Il Consiglio Comunale con delibera n° 354 del 07.07.2021 e successiva n° 392 del 29.07.2021 respingeva le proposte. In data 31.07.2021 il Sindaco, nonostante il parere contrario del Segretario Comunale che evidenziava l'incompetenza funzionale del Sindaco ad approvare la Tariffa Tari, emanava l'atto oggi impugnato e lo trasmetteva all'Arera per l'approvazione della tariffa. La proposta, poi fatta propria dal Sindaco con determina sindacale n° 44 del 31.07.2021, pubblicata all'albo pretorio del Comune in pari data, ha

comportato un aumento della tariffa della percentuale del 12,39% passando da € 48.405.000,00 del 2020 ad €54.001.078 del 2021.

Il Comitato Locale di Messina dell'Unione Nazionale Consumatori, agendo a mezzo del proprio legale rappresentante, impugnava quel provvedimento con ricorso notificato il 02/11/2021.

Il Comune di Messina si costituiva in giudizio; precisando poi, nella successiva memoria depositata in segreteria il 04/03/2022, come *“l'efficacia dell'atto impugnato ... risulta ad oggi sospesa in attesa della verifica e approvazione ad opera dell'ARERA, pertanto ad oggi non può validamente incidere sulla sfera giuridica dei soggetti destinatari. Tale circostanza comporta l'assoluta carenza di interesse a ricorrere che rende il ricorso introduttivo del presente giudizio irricevibile”*.

In data 13/04/2022 si teneva l'udienza pubblica per l'esame del ricorso in epigrafe, che veniva trattenuto in decisione dopo aver dato avviso alle parti, a norma dell'art. 73 c.p.a., terzo comma, del rilievo d'ufficio di una possibile causa di inammissibilità del ricorso in epigrafe per la mancanza di efficacia del provvedimento con esso impugnato,

In premessa il Collegio ritiene che non si possa in alcun modo dubitare della legittimazione processuale attiva del Comitato Locale di Messina dell'Unione Nazionale Consumatori. Essa infatti discende dalla iscrizione dell'Unione Nazionale Consumatori – dei quali il Comitato Locale di Messina costituisce una articolazione territoriale - nel registro di cui all'articolo 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché dall'autorevole pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in sentenza 20 febbraio 2020, n. 6, alla cui stregua *“deve quindi ritenersi che un'associazione di utenti o consumatori, iscritta nello speciale elenco previsto dal codice del consumo oppure che sia munita dei requisiti individuati dalla giurisprudenza per riconoscere la legittimazione delle associazioni non iscritte, sia abilitata a ricorrere dinanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità”*.

Risulta invece fondata la eccezione di “irricevibilità” - ma *rectius*: di carenza di interesse alla impugnazione della determina sindacale impugnata.

Come infatti da prevalente e condivisa giurisprudenza è “*acclarata l'astratta apponibilità di condizioni e prescrizioni ad un provvedimento amministrativo discrezionale*”(da ultimo, T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, Sent. 28 giugno 2021, n. 1103). Nel caso di specie il potere del Comune di Messina di integrare un atto (quantomeno parzialmente) discrezionale quale quello di determinazione della tariffa TARI (in termini, T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. 4 febbraio 2020, n. 101; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 23 agosto 2019, n. 5792; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 19 febbraio 2019, n. 1162; Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 2 febbraio 2012, n. 539) con una clausola condizionale di sospensione della sua efficacia è stato concretamente esercitato prevedendo, all'interno della determina sindacale n° 44 del 31.07.2021, ” *di disporre, tenuto conto delle incertezze sui percorso di approvazione di cui si è detto, in deroga alia previsione di cui all'art. 2.4 della deliberazione 57/2020/R/RJF, il differimento dell'efficacia del presente provvedimento, ai fini dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, all'esito del percorso di approvazione del Piano Finanziario TARI 2021 da parte dell'ARERA*”. Pertanto, non essendo sopravvenuta – almeno, per quanto dalle parti processuali fatto conoscere all'organo giudicante - nemmeno al momento in cui la causa è stata trattenuta in decisione, quale termine ultimo per l'utile sopravvenire delle condizioni dell'azione mancanti al momento della proposizione del presente gravame (in termini, *ex plurimis*, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 2 luglio 2012, n. 3851), la “*approvazione del Piano Finanziario TARI 2021 da parte dell'ARERA*”, la impugnazione risulta essere stata proposta avverso un provvedimento amministrativo non ancora capace di produrre effetti giuridici negativi nei confronti della platea di soggetti i cui interessi il Comitato attore aveva nondimeno inteso tutelare tramite l'iniziativa intrapresa in sede giudiziaria.

Di conseguenza il Collegio, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile

allo stato per carenza d'interesse il ricorso in epigrafe.

Sulla refusione delle spese di lite fra le parti il Collegio provvede come da soccombenza, rinviando al dispositivo per la loro liquidazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) dichiara inammissibile allo stato il ricorso in epigrafe.

Condanna il Consorzio ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti del Comune di Messina, che liquida nell'importo di 2.000,00 (duemila/00) euro, più accessori così come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Francesco Bruno, Consigliere

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gustavo Giovanni Rosario Cumin

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO